

COMUNE DI MASULLAS

PROVINCIA DI ORISTANO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

INDICE

TITOLO I – NORME GENERALI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 1 – Ambito di applicazione e inquadramento normativo

Articolo 2 – Definizioni

Articolo 3 – Criteri generali di indirizzo e finalità del Regolamento

Articolo 4 - Definizioni per l'esercizio del commercio su area pubblica

Articolo 5 - Esercizio dell'attività

Articolo 6 – Procedura di rilascio dell'autorizzazione

Articolo 7 - Subingresso e re intestazione dell'autorizzazione

TITOLO II – MERCATO SETTIMANALE

Articolo 8 - Svolgimento del mercato

Articolo 9 - Durata delle concessioni di posteggio

Articolo 10 - Criteri generali per l'assegnazione dei posteggi

Articolo 11- Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati

Articolo 12 - Modalità di utilizzo del posteggio

Articolo 13 - Obblighi e Divieti degli operatori

Articolo 14 - Pubblicità dei prezzi delle merci e dei prodotti

Articolo 15 - Modalità di registrazione e di calcolo delle presenze dei concessionari

Articolo 16 - Migliorie e scambio di posteggi

Articolo 17 - Mancato pagamento dei Tributi comunali

Articolo 18 - Decadenza e sospensione della autorizzazione

Articolo 19 – Revoca della concessione

Articolo 20 - Circolazione pedonale e veicolare

Articolo 21 - Modifiche e trasferimenti del mercato

TITOLO III – FIERE PROMOZIONALI

Articolo 22 - Criteri generali

TITOLO IV – CONCESSIONI TEMPORANEE

CAPO I – NORME GENERALI

Articolo 23 - Concessioni temporanee

CAPO II - B.V DELLE GRAZIE “SA GLORIOSA”

Articolo 24 – Criteri di concessione dei posteggi e modalità di esercizio dell'attività

CAPO III - SAN LEONARDO - SANTA LUCIA - SAN FRANCESCO

Articolo 25 – Criteri di concessione dei posteggi e modalità esercizio dell'attività

TITOLO V – COMMERCIO ITINERANTE

Articolo 26 - Modalità di svolgimento
Articolo 27 – Limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività
Articolo 28 - Orario d'esercizio
Articolo 29 - Pubblicità Fonica
Articolo 30 - Produttori agricoli e imprenditori agricoli

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 31 – Sanzioni
Articolo 32 – Disposizioni finali
Articolo 33 – Abrogazioni
Articolo 34 - Norma transitoria
Articolo 35 - Entrata in vigore

TITOLO I – NORME GENERALI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 1 – Ambito di applicazione e inquadramento normativo

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge Regionale 18 maggio 2006 n. 5 – Disciplina Generale delle Attività Commerciali, modificata dalla Legge Regionale 6 dicembre 2006 n. 17, e del Regolamento approvato con delibera C.C. n. 48 del 26.08.2005.

Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. Direttiva Servizi o “Bolkestein”).

D. Lgs 59/2010 art. 16

L.R. 24/2016 capo III

L. 214/2023 Riordino del settore del commercio su aree pubbliche capo II art. 11.

Si richiama la norma generale stabilita con Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 – Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, per quanto applicabile.

Articolo 2 – Definizioni

Ai sensi dell'allegato alla Delibera G.R. n. 15/15 del 19.04.2007 – Criteri di attuazione del commercio su aree pubbliche, ai fini del presente regolamento si intendono:

per commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche comprese quelle del demanio marittimo sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

per arie pubbliche, Strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da serviti di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

per posteggio, la parte dell'area pubblica o privata della quale il Comune abbia disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la

somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi; per fiera, manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private della quale il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività; per fiere-mercato o sagre si intendono fiere e mercati locali che si svolgono in occasione di festività locali o circostanze analoghe; per presenze in un mercato, numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività; per presenze effettive in una fiera, numero di volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera; per posteggio libero, posteggio all'interno di un mercato che sia esclusivamente riservato alle produzioni regionali di artigianato tipico e tradizionale o dell'agroalimentare, o che per loro natura abbiano carattere stagionale, o che per tipologia siano assenti negli altri posteggi del mercato, esclusivamente a disposizione degli operatori in forma itinerante; per anzianità nel mercato, l'anzianità di presenza nel mercato riferita alla prima concessione del titolare o del cedente (per atto tra vivi o causa morte). La cessione o l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nelle fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato, nonché al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi; per settore merceologico, quanto previsto dall'articolo 5 del D. Lgs. 114/98 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE; per miglioria, la facoltà dell'operatore concessionario di posteggio in un mercato o una fiera di trasferire la propria attività in altro posteggio, non ancora assegnato; per scambio, la facoltà degli operatori concessionari di posteggio in un mercato o una fiera di scambiarsi il posteggio a vicenda; per spunta operazione mediante la quale, una volta registrate le assenze degli operatori concessionari di posteggio, si procede all'assegnazione temporanea dei posteggi liberi agli aventi diritto; per spuntista l'operatore su aree pubbliche che ha titolo per partecipare alla spunta.

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitarie stabilite da leggi, regolamenti e ordinanze vigenti in materia.

Per quanto non contemplato nel presente articolo si rinvia integralmente a quanto disposto dalla Legge Regionale, dal suo regolamento e dalle norme vigenti in materia.

Articolo 3 – Criteri generali di indirizzo e finalità del Regolamento

L'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche sono rivolti al perseguimento delle seguenti finalità:

- Una funzione di servizio nell'interesse dei cittadini in modo integrato con le attività di commercio a posto fisso al fine di qualificare complessivamente, valorizzandola, l'offerta commerciale dell'intero paese;
- Una funzione di tutela, valorizzazione e promozione dell'economia di sviluppo del paese;
- Una funzione di promozione delle produzioni tipiche locali, quindi, dello stesso territorio.

Articolo 4 - Abilitazioni per l'esercizio del commercio su area pubblica

Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato:

- a) su posteggi dati in concessione per dieci anni
- b) su qualsiasi area purché in forma itinerante e su posteggi liberi ove individuati

L'esercizio dell'attività di cui al precedente comma è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o, nel caso di società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata dal comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale (autorizzazione di tipo A).

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, attraverso richiesta allo sportello SUAPE, del comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale ai sensi della normativa vigente (autorizzazione di tipo B). La presente autorizzazione abilita anche alla vendita sui posteggi liberi dei mercati, alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

L'esercizio dell'attività di cui ai commi precedenti per quanto riguarda gli imprenditori agricoli si svolge con le modalità previste dall'art. 4 del D. Lgs. n. 228/01. Per imprenditore agricolo si intende l'imprenditore agricolo professionale singolo ed associato di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e dell'art. 1 del D. Lgs. 27 maggio 2005, n. 1.

Articolo 5 - Esercizio dell'attività

L'attività di commercio su area pubblica deve essere esercitata personalmente dal titolare dell'autorizzazione.

In caso di società di persone l'attività può essere esercitata dai singoli soci.

In caso di assenza del titolare, l'esercizio dell'attività è consentito, su delega, ai dipendenti, ai collaboratori familiari, ai lavoratori interinali, ai collaboratori coordinati e continuativi, agli associati in partecipazione.

Tali soggetti devono essere espressamente indicati nell'autorizzazione. Ai fini del controllo, è sufficiente l'esibizione, da parte dell'interessato, di copia della comunicazione inoltrata in merito all'Amministrazione Comunale.

La nomina del delegato non è richiesta nei soli casi di assenza temporanea del titolare.

La cessione o l'affidamento in gestione dell'attività ad altro soggetto comporta anche il trasferimento di titoli di priorità in termini di presenze, le quali potranno essere vamate dal subentrante per l'assegnazione in concessione decennale dei posteggi nei mercati, fiere, fiere promozionali e posteggi fuori mercato, nonché al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi.

Articolo 6 – Procedura di rilascio dell’autorizzazione

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 4, l’interessato produce domanda al Comune mediante PEC o consegna a mano al protocollo.

La domanda deve contenere:

- 1) le generalità del richiedente o della ragione sociale con l’indicazione dei soci illimitatamente responsabili;
- 2) l’indicazione della nazionalità;

3) la dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti dall’art. 2 della L.R. 5/2016;

4) l’indicazione del settore o dei settori merceologici richiesti;

5) gli estremi di identificazione del posteggio del quale intenda richiedere la concessione;

L’autorizzazione all’esercizio dell’attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell’ambito della regione cui appartiene il comune che l’ha rilasciata, sia nell’ambito delle altre regioni del territorio nazionale.

L’autorizzazione all’esercizio della vendita di prodotti alimentari sulle aree pubbliche abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare è in possesso dei requisiti prescritti per l’una e l’altra attività.

L’abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

L’esercizio del commercio di prodotti alimentari sulle aree pubbliche è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della salute con apposita ordinanza.

Articolo 7 – Trasferimento del titolo abilitante

Il trasferimento dell’autorizzazione o concessione tra vivi è consentito, in presenza del sussistere dei requisiti in capo al subentrante, ai sensi della normativa vigente, fino alla scadenza originaria dello stesso.

In caso di trasferimento per causa di morte, l’avente causa deve darne comunicazione entro tre mesi al comune e ha facoltà di continuare l’attività del dante causa provvisoriamente pur in assenza dei requisiti di cui all’art. 2 della L.R. 5/2016, per massimo un anno dal subentro. Decorso l’anno, in assenza di requisiti il titolo abilitante decade.

TITOLO II – MERCATO SETTIMANALE

Articolo 8 - Svolgimento del mercato

Il mercato settimanale per il commercio al dettaglio dei generi alimentari e non alimentari si svolge ogni **lunedì** nell’area pubblica intitolata piazza Felice Pinna e/o nell’area mercatale in Piazza San Leonardo.

Il mercato è diviso in settori alimentare e non alimentare.

L'organico del mercato è composto complessivamente da N. 6 posteggi del settore alimentare e non alimentare di cui n. 1 riservato ai produttori agricoli di cui all' art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e dell'art. 1 del D. lgs. 27 maggio 2005, n.1;

(Qualora il giorno del lunedì risulti festivo, il mercato avrà luogo il primo giorno feriale successivo).

In occasione di manifestazioni organizzate negli spazi normalmente destinati al mercato settimanale, il mercato potrà essere trasferito in altra sede previo provvedimento del Sindaco e/o Responsabile del Servizio competente in accordo con l'ufficio di Polizia Locale.

Le operazioni di vendita si svolgono dalle ore 07:00 alle ore 14:00.

Gli orari di vendita sono fissati con provvedimento del Sindaco in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 8 comma 1 dell'allegato alla delibera della G.R. 15/15 del 19.04.2007 avente ad oggetto approvazione dei criteri di attuazione del commercio su aree pubbliche;

L'accesso all'area del mercato è consentito agli autorizzati dalle ore 7:00 alle ore 8:15. In ogni caso, gli spazi comuni dovranno essere lasciati liberi da ogni veicolo, mezzo o attrezzatura destinati all'attività di vendita entro e non oltre le ore 8:30, fatto salvo il caso degli spuntisti.

Il posteggio dovrà essere lasciato libero e sgombro da rifiuti entro un'ora dalla chiusura delle operazioni di vendita.

Articolo 9 - Durata delle concessioni dei posteggi

La concessione dei posteggi ha la durata ordinariamente di dieci anni e non può essere tacitamente rinnovata.

Le concessioni di posteggio sono rilasciate sulla base di procedure selettive di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, in conformità alla normativa regionale, nazionale e comunitaria.

Nel caso in cui l'area in cui si trova il posteggio non sia di proprietà comunale, la validità temporale della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte dell'Amministrazione.

Articolo 10 - Criteri generali per l'assegnazione delle concessioni dei posteggi

La legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, L. 214/2023, all'art 11 stabilisce che le nuove concessioni debbano essere rilasciate mediante procedure selettive basate su principi di imparzialità, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, fermo restando che la stessa acquisirà piena efficacia a seguito dell'adozione delle "linee guida" da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, previa intesa con la Conferenza Unificata.

L'ufficio competente deve effettuare una ricognizione annuale delle aree disponibili per il commercio su aree pubbliche.

Sulla base della ricognizione, il comune deve indire, con cadenza annuale e in forma pubblica, procedure selettive per l'assegnazione dei posteggi.

Per gli imprenditori agricoli è prevista l'assegnazione di o un congruo numero di posteggi, comunque, non inferiore al 30% dei posteggi totali.

Le domande devono essere recapitate direttamente al Comune sede di posteggio, all'ufficio protocollo, con le modalità e nei termini stabiliti dagli avvisi pubblici.

Le assegnazioni sono fatte, a conclusione dell'esperimento delle procedure di gara in base alla graduatoria formulata secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) maggior numero di presenze effettive cumulate dall'operatore nel mercato oggetto del bando, così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune;
- b) richiesta di posteggio da parte di nuovi operatori;
- c) richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di una autorizzazione all'esercizio al commercio su aree pubbliche;
- d) In ulteriore subordine progressivo:
 - presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap;
 - numero familiari a carico attribuendo 1 punto per ogni componente fiscalmente a carico;
 - anzianità del richiedente;
 - anzianità di rilascio della autorizzazione amministrativa attribuendo 1 punto per ogni anno di anzianità ed in proporzione per le frazioni di esso;
 - anzianità della iscrizione al registro delle imprese;

La sede del posteggio per i quali è stata effettuata rinuncia verrà assegnata agli operatori aventi titolo o alle eventuali riserve degli idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria.

Nell'assegnazione dei posteggi in mercati di nuova istituzione si applicano le priorità di cui ai precedenti commi.

In caso di richieste concorrenti relativamente allo scambio di posteggi, sarà consentito esclusivamente lo scambio tra gli stessi settori alimentare e non alimentare, attribuendo il posteggio conteggiando l'anzianità posseduta nel mercato, a parità di anzianità si procederà mediante sorteggio.

Articolo 11- Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati

L'assegnazione dei posteggi liberi ha validità giornaliera ed è effettuata esclusivamente a favore di operatori in forma itinerante adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze.

Il 30% dei posteggi liberi sono assegnati agli imprenditori agricoli e coltivatori diretti; in assenza di imprenditori agricoli o coltivatori diretti o in mancanza della copertura dei posteggi a loro riservati, l'assegnazione di tali posteggi viene effettuata alle altre categorie di operatori.

I posteggi che, per qualsiasi ragione, risultino vacanti all'orario di inizio delle vendite vengono assegnati dalla Polizia Locale per quella sola giornata di mercato, ai soggetti

autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo graduatorie distinte per i diversi settori merceologici presenti nel mercato (cd. "spuntisti").

Per partecipare alla spunta gli operatori devono presentarsi muniti di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 15, comma 2 e 3, della L.R. 5/2006, e in regola con i precedenti pagamenti del suolo. L'assegnazione sarà effettuata, per ciascun settore merceologico, a chi ha il più alto numero di presenze, riferita all'autorizzazione utilizzata sul mercato di cui trattasi.

I titolari di posteggi che si presentano al mercato dopo l'orario indicato di cui all'art. 8 comma 7, possono partecipare alle operazioni di spunta dopo gli operatori spuntisti.

Lo spuntista che a seguito di assegnazione del posteggio non attivi la vendita o abbandoni il mercato prima delle ore 12:00 non ha diritto alla validazione della presenza.

Al fine della predisposizione delle graduatorie per l'assegnazione dei posteggi giornalieri o definitivi resisi vacanti, l'Ufficio di Polizia Locale mantiene apposito registro nel quale vengono annotate le presenze degli spuntisti. Sul registro sono riportati, per ciascun operatore, nome e cognome, domicilio, numero di codice fiscale, partita IVA del titolare dell'autorizzazione, estremi e tipologia dell'autorizzazione, settore merceologico autorizzato, numero di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente.

Lo spuntista che non si presenta al mercato per 52 settimane consecutive viene cancellato dalla graduatoria.

La graduatoria degli spuntisti è conservata agli atti presso l'Ufficio di Polizia Locale.

In caso di istituzione di fiere-mercato specializzate il Comune, nel relativo provvedimento d'istituzione, può riservare posteggi ad artigiani nonché a soggetti che intendano esporre e/o vendere opere di pittura, scultura, di grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico. Possono, inoltre, partecipare a dette manifestazioni i soggetti che, pur non esercitando l'attività commerciale in modo professionale, vendono beni in modo del tutto sporadico ed occasionale.

In occasione di fiere-mercato, sagre, festività o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può concedere autorizzazioni temporanee, anche in deroga al comma 3 dell'art. 9 dell'allegato alla delibera 15/15 del 19/04/2007.

In caso le domande siano superiori ai posti disponibili, in caso disparità di punteggio si procederà al sorteggio tra i soggetti aventi lo stesso punteggio.

Ai fini della partecipazione all'assegnazione temporanea, gli interessati devono depositare, presso gli addetti al controllo, la propria autorizzazione dalle ore 8.00 alle ore 8.15.

Articolo 12 - Modalità di utilizzo del posteggio

È fatto divieto di occupare una superficie maggiore o diversa da quella assegnata, e di occupare spazi comuni riservati al transito e comunque qualsiasi altro spazio non indicato in concessione. È altresì vietato modificare i limiti spaziali del posteggio assegnato.

Le tende a protezione del banco di vendita devono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore, nella parte più bassa, a m 2,00. Tra un posteggio e l'altro dovrà essere lasciato uno spazio divisorio pari a m. 1,00 che dovrà essere sempre lasciato libero da cose e attrezzi. Nella parte frontale la merce o l'allestimento possono sporgere dallo spazio concesso per un massimo di cm 50.

È proibito, nell'allestimento delle strutture destinate alla vendita, piantare al suolo chiodi, paletti o sostegni di qualsiasi tipo e, comunque, danneggiare il posteggio. In tal caso l'operatore è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.

Agli operatori dei mercati e delle fiere è fatto obbligo di osservare l'allineamento dei banchi sulla parte frontale, salvo diversa disposizione degli addetti al controllo.

E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori e di amplificazione, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di musica e similari, sempre che il volume sia tale da non arrecare disturbo al pubblico ed agli altri operatori. È altresì vietato provocare clamori e lanciare grida per attirare i clienti.

E' fatto obbligo all'operatore di lasciare il posteggio libero da rifiuti al termine dell'occupazione.

Articolo 13 - Obblighi e Divieti degli operatori

E' vietata la vendita di generi diversi da quelli indicati nella autorizzazione, nonché la vendita di oggetti preziosi, esposizione e vendita di armi, esplosivi, la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1 del regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dall'art. 7 della legge 11 maggio 1981, n. 213.

È fatto obbligo agli operatori di rispettare gli orari di vendita, accesso e rimozione delle attrezzi, indicati nel presente regolamento.

Nell'esercizio dell'attività, è fatto obbligo di osservare le prescrizioni imposte dalla normativa igienico sanitaria in relazione ai prodotti di vendita, personale, strutture ed attrezzi.

Il concessionario ha l'obbligo di corrispondere all'Amministrazione Comunale gli importi relativi al Canone patrimoniale per l'occupazione del suolo pubblico ed ogni altra somma riferibile alla occupazione del posteggio.

È fatto obbligo agli operatori di tenere ostensibile e a disposizione degli addetti al controllo l'autorizzazione, la concessione ed ogni altro atto di assenso, autorizzazione e/o abilitazione, comunque denominato, necessario per la vendita di particolari prodotti.

È fatto divieto assoluto di esporre per la vendita favette fresche senza aver provveduto ad incellofanare la merce a tutela delle persone fabiche.

Sui mercati e in forma itinerante è fatto divieto di porre in vendita derrate alimentari o bevande non atte al consumo o, comunque, non conformi alle disposizioni delle leggi

sanitarie. A tali effetti si ritengono destinate alla vendita tutte le merci che si trovano presso il posto di vendita.

Articolo 14 - Pubblicità dei prezzi delle merci e dei prodotti

È fatto obbligo a tutti gli esercenti di porre in evidenza i prezzi di vendita per unità di misura.

I cartellini indicanti i prezzi delle merci e dei prodotti esposti in vendita, per i quali sussista l'obbligo di legge della pubblicità del prezzo, devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico, fissati in modo stabile ai contenitori e con preciso riferimento alle specifiche qualità e quantità in vendita.

Articolo 15 - Modalità di registrazione e di calcolo delle presenze dei concessionari

Il concessionario che non si presenti entro le ore 8:15 sarà considerato assente e non potrà essere ammesso al mercato per l'intera giornata, salvo i casi di forza maggiore, debitamente documentati.

Al concessionario è fatto obbligo di presenziare, in ogni caso, fino alle ore 12:00; in caso contrario l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti, salvi i casi di forza maggiore, debitamente documentati o di condizioni meteoriche avverse.

Le assenze dei concessionari non sono conteggiate nei casi di anticipazione o spostamento del mercato.

L'Amministrazione Comunale, tramite la Polizia Locale, provvede ad annotare in apposito registro le presenze maturate nel mercato.

Articolo 16 - Migliorie e scambio di posteggi

Nel caso in cui nell'ambito del mercato si rendano liberi uno o più posteggi, prima della pubblicazione del bando per l'assegnazione di tali posteggi liberi, l'Amministrazione Comunale procede alla emissione di un bando riservato agli operatori del mercato già titolari di concessione, al fine di consentire loro il trasferimento in altro posteggio.

Il trasferimento di posteggio è consentito esclusivamente nell'ambito dello stesso settore.

Nel bando dovranno essere indicati i termini e le modalità, nonché i requisiti per la presentazione delle domande.

Il Comune rilascia la nuova concessione di posteggio sulla base di una graduatoria redatta tenuto conto della maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nel mercato. A parità di presenza si tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

Il Comune può autorizzare lo scambio di posteggi fra operatori nell'ambito dello stesso mercato ed esclusivamente per posteggi localizzati nello stesso settore merceologico, può altresì consentire il cambio di posteggio con uno disponibile.

Articolo 17 - Mancato pagamento dei Tributi comunali

Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico, nonché di qualsiasi altra somma riferibile all'occupazione del posteggio, entro i termini previsti dal presente regolamento o indicati dal competente ufficio comunale, comporta l'impossibilità per l'operatore di occupare il posteggio fino alla totale regolarizzazione della sua posizione.

Articolo 18 - Decadenza e sospensione della autorizzazione

Costituiscono cause di sospensione dell'autorizzazione:

- per un periodo di 30 giorni in caso di violazione delle norme in materia igienico sanitaria per due volte nell'arco dell'anno;
- il mancato pagamento dei tributi comunali comporta la sospensione dalla partecipazione al mercato sino alla regolarizzazione di quanto dovuto;
- lo svolgimento abusivo del commercio su aree pubbliche comporta la sospensione immediata dell'attività di vendita con la confisca delle merci e delle attrezzature.

Costituiscono cause di decadenza della concessione del posteggio:

- la perdita dei requisiti di cui all'art. 2 della Legge Regionale 18/05/2006 n. 5;
- il mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza, e puerperio debitamente giustificati.

Articolo 19 – Revoca della concessione

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di revocare, modificare, sospendere la concessione di posteggio qualora lo richiedano necessità di ordine pubblico, tecnico, igienico sanitario.

Articolo 20 - Circolazione pedonale e veicolare

L'area di svolgimento del mercato viene interdetta al traffico veicolare con apposita Ordinanza Sindacale emanata ai sensi dell'art. 7 del vigente Codice della Strada, con contestuale istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata, in riferimento agli orari disposti per lo svolgimento del mercato.

Articolo 21 - Modifiche e trasferimenti del mercato

Nel caso di trasferimento del mercato ad altra area, l'ufficio provvederà alla formazione di una graduatoria di tutti gli operatori titolari di concessione nel vecchio mercato, secondo i seguenti criteri:

- anzianità nel mercato di appartenenza, tenuto conto di eventuali, diverse periodicità;
- anzianità complessiva maturata dall'operatore, risultante dalla data di iscrizione al Registro delle imprese;
- sorteggio.

Le modifiche ed i trasferimenti del mercato sono di competenza del Consiglio e/o Giunta Comunale, salvo motivi di sicurezza pubblica per i quali verrà adottata apposita Ordinanza.

TITOLO III – FIERE PROMOZIONALI

Articolo 22 - Criteri generali

La fiera promozionale è indetta dall'Amministrazione Comunale, anche previo confronto con le Associazioni di Categoria e con le Associazioni dei Consumatori, al fine di promuovere e/o valorizzare il centro storico o specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.

In tal caso l'assegnazione dei posteggi è effettuata sulla base dei criteri di cui all'art. 10 specificati nell'atto istitutivo.

In ogni caso, la partecipazione alle fiere promozionali potrà essere limitata ad operatori in possesso di particolari caratteristiche, in relazione al tipo di manifestazione.

Il Comune può affidare l'intera gestione delle fiere promozionali a consorzi, cooperative di operatori o associazioni di categoria.

TITOLO IV – CONCESSIONI TEMPORANEE

CAPO I – NORME GENERALI

Articolo 23 - Concessioni temporanee

L'ufficio tecnico rilascia concessioni temporanee di suolo pubblico per eventi, ricorrenze (anche religiose) o attività di promozione a carattere occasionale al servizio di esercizi commerciali e artigianali.

Le concessioni temporanee di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'art. 26 della L.R. 18/05/2006 n. 5, possono essere rilasciate su richiesta degli interessati a condizione che il richiedente risulti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della predetta legge regionale o designi un responsabile in possesso dei medesimi requisiti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione. Dette concessioni non possono avere durata superiore a 15 giorni in riferimento alla medesima manifestazione e devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici;

Le concessioni temporanee possono essere rilasciate esclusivamente:

- a) nell'ambito di fiere promozionali non inserite nel presente regolamento;

- b) nell'ambito di sagre, feste, manifestazioni ed iniziative di varia natura, organizzate dalla stessa Amministrazione Comunale o da soggetti terzi; in tal caso l'attività di vendita dovrà costituire la parte non prevalente della manifestazione;
- c) ricorrenze ed eventi di riconosciuto interesse generale;
- d) nell'ambito di iniziative culturali sportive e di altra natura che si configurino come riunioni straordinarie di persone.

In caso di sagre, feste, manifestazioni ecc. di cui ai commi precedenti, gli operatori sono tenuti a presentare, di norma nei 60 giorni precedenti la manifestazione apposita richiesta nella quale siano indicate le specializzazioni merceologiche, gli spazi richiesti e la loro localizzazione, nonché gli estremi dei titoli autorizzatori in possesso.

In occasione di sagre o fiere l'amministrazione può autorizzare la vendita su aree pubbliche ad artisti e artigiani relativamente alle opere di propria creazione o produzione previa presentazione di autocertificazione specificante il tipo di attività svolta e previo pagamento dei tributi comunali.

CAPO II - B.V DELLE GRAZIE “SA GLORIOSA”

Articolo 24 – Criteri di assegnazione delle concessioni dei posteggi.

In occasione della festività della santa Patrona B.V. delle Grazie “Sa Gloriosa” i posteggi verranno assegnati in base alle richieste e agli spazi disponibili individuati seguendo i criteri stabiliti dal seguente regolamento.

Eventuali ampliamenti di superficie e/o di posteggi possono essere concessi a condizione che siano compatibili con le esigenze complessive delle manifestazioni, senza creare loro pregiudizio o impedimento.

Il comune rilascia la concessione temporanea del posteggio sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri in ordine di priorità:

- 1) Maggior numero di presenze effettive alle manifestazioni in onore della B.V. delle Grazie relativo agli ultimi dieci anni;
- 2) Ordine cronologico di presentazione delle domande riferito alla data e ora di arrivo della domanda.
- 3) Anzianità complessiva maturata anche in modo discontinuo dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.

Le modalità e le procedure per l'assegnazione dei posteggi sono di competenza del Responsabile del servizio.

Per quanto non previsto espressamente nel presente articolo si rimanda alle disposizioni normative vigenti.

CAPO III - SAN LEONARDO - SANTA LUCIA - SAN FRANCESCO

Articolo 25 – Criteri di assegnazione delle concessioni dei posteggi.

Per queste festività e le altre che potrebbero nascere in futuro, valgono i criteri e le modalità di cui all'articolo 24 del presente regolamento.

TITOLO V – COMMERCIO ITINERANTE

Articolo 26 - Modalità di svolgimento

L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto da soggetti in possesso della autorizzazione di cui all'art. 15 comma 1 lettera A e B, della L.R. 18/05/2006 n° 5 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dai produttori o imprenditori agricoli negli spazi appositamente definiti dal comune, purché in forma itinerante e sui posteggi liberi dei mercati relativamente ai titolari di autorizzazione tipologia B.

I titolari della tipologia B sono abilitati anche alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro di studio, di cura di intrattenimento o svago.

L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito a condizione che la sosta del veicolo sia compatibile con le disposizioni che regolano la circolazione stradale e che non sia di ostacolo al traffico. Allo scopo la Polizia Locale può disporre oralmente, in qualsiasi momento, l'allontanamento dell'operatore.

È consentito all'operatore fermarsi su richiesta del cliente in condizioni di sicurezza, senza arrecare pregiudizio alla circolazione stradale.

E' vietato l'occupazione del suolo pubblico con attrezzi, banchi, cassette o similari.

Articolo 27 – Limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività

Per motivi di interesse pubblico, viabilità, di carattere igienico sanitario, l'esercizio del commercio in forma itinerante è soggetto a limitazioni e divieti.

In conseguenza a quanto stabilito nel comma precedente, l'attività di commercio itinerante è concessa per un tempo limite di sosta per la vendita di max 30 min. nelle seguenti aree:

- 1) Piazza san Leonardo.
- 2) Piazza Convento (area parcheggi).
- 3) Via Trieste angolo via Mazzini.
- 4) Via Salis (piazzale retrostante palestra comunale).
- 5) Via Dedoni (area parcheggi).
- 6) via Fra Nicola da Gesturi angolo Via Manzoni.
- 7) Via Nazionale pressi civico n. 77 (area parcheggi).
- 8) Via Nazionale pressi civico n. 80 (area parcheggi).
- 9) Via Cagliari pressi civico n. 1 (area parcheggi).
- 10) Via V. Emanuele II pressi civico n. 1 (area parcheggi).

E' fatto divieto esercitare il commercio itinerante in area diverse da quelle sopra stabilite.

Presso l'Ufficio Tecnico -Polizia Locale è tenuta a disposizione degli interessati una pianta del territorio comunale nella quale sono evidenziate le aree autorizzate al commercio itinerante.

Articolo 28 - Orario d'esercizio

Ai sensi delle norme vigenti l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante è stabilito dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00 dei giorni martedì e giovedì, ferma restando la possibilità di sua revisione o modifica con provvedimento del Sindaco.

Articolo 29 - Pubblicità Fonica

È consentito, nel rispetto delle norme vigenti, l'utilizzo di strumenti fonici per la pubblicità sonora nel commercio in forma itinerante.

Articolo 30 - Produttori agricoli e imprenditori agricoli

Ai produttori agricoli che effettuano la vendita in forma itinerante si applicano le norme di cui al presente titolo previste per gli altri operatori su aree pubbliche.

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 31 - Sanzioni

Chiunque, salvo che il fatto non costituisca reato, violi le limitazioni, gli obblighi ed i divieti stabiliti dal presente regolamento è punito con le sanzioni specifiche previste dalla normativa vigente.

Per le violazioni del presente regolamento per le quali non siano previste norme specifiche, si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del TUEL con i principi della L.689/81 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 32 – Disposizioni finali

Il Canone per l'occupazione del suolo pubblico deve essere corrisposto con le modalità indicate nel Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, deve farsi riferimento alle leggi statali e regionali in materia.

Modifiche non sostanziali urgenti ove necessarie potranno essere apportate con provvedimento della Giunta Comunale.

Articolo 33 - Abrogazioni

E' abrogata ogni precedente disposizione incompatibile con le norme del presente regolamento.

Le disposizioni del presente regolamento si intendono implicitamente abrogate in caso di entrata in vigore di successive norme in contrasto con le disposizioni regolamentari.

Articolo 34 - Norma transitoria

Il presente regolamento viene pubblicato all'albo pretorio del Comune unitamente alla deliberazione consiliare di adozione.

Il presente Regolamento è inoltre pubblicato ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 nella specifica sezione del sito istituzionale stesso è soggetto alla specifica sezione - Disposizioni generali- Atti generali.

Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme vigenti in materia commerciale, di igiene, sanità e sicurezza pubblica nonché quelle per la sicurezza stradale.

Articolo 35 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo dalla data di approvazione della delibera consiliare e sostituisce integralmente il regolamento approvato con delibera C.C. n. 48 del 26.08.2005.